

	ISTRUZIONE PER LA FORMULAZIONE DI RICHIESTA DI OMOLOGA		IO-11
	revisione: 10	data:23/11/2018	pagina 1 di 7

Rev	Data	Motivo della revisione
10	23/11/2018	Modifiche alle sezioni B3 e C1 (eliminazione Tabella 1 - Parametri minimi per CDB)
9	06/10/2017	Aggiornamento a seguito di modifiche alla modulistica (sezione C e introduzione nuova sezione F)
8	12/06/2015	Aggiornamento normativa sulle classificazioni di pericolo dei rifiuti
7	03/02/2015	Aggiornamento a seguito di modifiche alla modulistica
6	24/07/2012	Aggiornamento: Istruzione Operativa (introduzione <u>categorie</u> di potenziali conferitori) e Modello 7DOC-25
5	29/06/2012	Aggiornamento della Classificazione di pericolosità H14 dei rifiuti ai sensi della Legge n.28 del 24/03/2012
4	29/06/2011	Aggiornamento della modulistica
3	29/06/2011	Rielaborazione grafica della Tabella 1 - Parametri minimi per CDB
2	11/04/2011	Aggiornamento della modulistica
1	29/11/2010	Adeguamento al D.M. 27/09/2010
0	26/01/2004	Emissione

Preparato da **Resp. Dir. Tecnica** - Verificato da **RSGI** - Approvato da **AD** - Distribuzione **controllata**

## 1. PREMESSA

La presente istruzione riporta le principali indicazioni per la corretta formulazione della richiesta di omologazione (rif. diagramma di flusso seguente) di nuovi rifiuti o di rinnovo dell'omologa da parte di un produttore/detentore di rifiuti (di seguito brevemente **richiedente**) che intende conferire presso gli impianti di Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A..

Queste disposizioni hanno lo scopo di consentire l'esecuzione delle attività nel rispetto della Politica aziendale, del Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 231/01 e s.m.i. e del Codice Etico ovvero in conformità al vigente normativa in materia di ammissibilità dei rifiuti in discarica, dell'Autorizzazione dell'impianto e in particolare del Piano di gestione operativa ai sensi del D.Lgs. 36/03.

La presente istruzione costituisce un presidio contro i rischi-reati ambientali, societari e di criminalità organizzata di cui al D.Lgs. 231/01, individuati nel Modello aziendale.

Ai sensi del D.M. 27/09/2010 (rif. Allegato 1) il produttore/detentore del rifiuto è tenuto a fornire informazioni al gestore della discarica per la Caratterizzazione di Base del rifiuto al fine di poterne determinare la relativa ammissibilità. Qualora sia prevista la caratterizzazione analitica, il produttore determinerà il set analitico in conformità alle disposizioni di legge e alle peculiarità del rifiuto generato. CSAI sul rifiuto proposto si riserva di effettuare la determinazione analitica con un più ampio set analitico, tenendo in conto anche le informazioni fornite per la caratterizzazione dal candidato conferitore.

Il richiedente e CSAI hanno entrambi l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'Allegato 3 del D.M del 27/09/2010 relativamente alle modalità di campionamento dei rifiuti per le determinazioni


	<b>ISTRUZIONE PER LA FORMULAZIONE DI RICHIESTA DI OMOLOGA</b>		<b>IO-11</b>
	revisione: 10	data:23/11/2018	pagina 2 di 7

analitiche ai fini rispettivamente della Caratterizzazione di Base del rifiuto e della Verifica di conformità.

Ai fini della presente istruzione si denominano Intermediati i produttori di rifiuti, residenti al di fuori del territorio provinciale, ai quali un intermediario propone di conferire presso gli impianti di CSAI.

CSAI ha ritenuto opportuno incaricare un laboratorio qualificato per il campionamento dei rifiuti presso l'impianto stesso di produzione, secondo le metodiche previste dalla normativa vigente al fine di avere maggiori garanzie sulla rappresentatività del campione da sottoporre a verifica di conformità.

**Figura 1 - Riepilogo dei principali documenti a corredo della domanda di conferimento**



## 2. SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

L'inoltro della scheda DOC-25 vale quale richiesta di omologazione del rifiuto per l'impianto di CSAI.

La scheda DOC-25 deve:

- essere compilata in ogni sua parte e in modo esaustivo;
- essere aggiornata all'ultima revisione disponibile;
- riportare in tutte le pagine: data di compilazione, timbro e firma del Legale Rappresentante (di cui deve essere allegato documento di riconoscimento);

Tutta la documentazione allegata alla scheda di caratterizzazione deve essere fornita in un'unica soluzione.

La scheda DOC-25 è stata elaborata in modo tale che il richiedente sia guidato nella sua compilazione.

sezione	Istruzioni di dettaglio								
<b>sez. A:</b> "produttore/ detentore del rifiuto"	<p><b>A1: Produttore/Detentore.</b> La scheda prevede assunzioni di responsabilità e deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante.</p> <p><b>A5: Tipologia di Produttore/Detentore.</b> Se il candidato conferitore è gestore di impianto ossia i rifiuti che intende conferire sono prodotti da impianti sottoposti ad autorizzazione, alla scheda di caratterizzazione deve essere allegata l'AUTORIZZAZIONE AGGIORNATA DELL'IMPIANTO. In caso di accettazione della domanda di conferimento il conferitore deve inoltrare il nuovo provvedimento autorizzativo ad ogni variazione o rinnovo.</p>								
<b>Sez. B:</b> "Rifiuto"	<p><b>B1: Codice del rifiuto.</b> Il rifiuto è individuato dalle 6 cifre. Non possono essere indicati i codici CER che avranno coppie di zeri (00). Riportare inoltre la descrizione ufficiale del rifiuto prevista dalle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.</p> <table border="1" data-bbox="419 723 1469 1137"> <tr> <td data-bbox="419 723 667 797">Per CER 191212</td> <td data-bbox="667 723 1469 797">se il rifiuto non ha origine urbana, il produttore deve dichiararne la <b>classificazione dei rifiuti come speciali non pericolosi</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="419 797 667 1137">Per CER 190203 (miscele)</td> <td data-bbox="667 797 1469 1137">           1. Deve essere allegato l'ELENCO DEI RIFIUTI che compongono rifiuti            2. L'Autorizzazione dell'impianto, da consegnare (rif. sezione C), deve esplicitamente riportare la produzione del rifiuto CER 190203 (miscele).            I singoli rifiuti della miscela devono essere singolarmente autorizzati allo smaltimento in C.S.A.I..            3. Il produttore deve consegnare la Caratterizzazione di base della nuova miscela:            - ad ogni variazione della composizione della miscela,            - ogni 500 tonn conferite, per conferimenti superiori a 1.000 tonn.         </td> </tr> </table> <p><b>B2: Aspetto dei rifiuti.</b> Descrivere l'aspetto del rifiuto, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'odore (ad es. odore di ammoniaca, di idrocarburi, di solfuri, ecc...)</li> <li>• il colore (inteso come la colorazione della massa di rifiuto più rappresentativa, specificando inoltre la natura di altre colorazioni eventualmente presenti all'interno del rifiuto)</li> <li>• la morfologia (ad es.: solido pulverulento, non pulverulento, fangoso palabile, ecc...)</li> </ul> <p><b>B3: Caratterizzazione del rifiuto.</b> I rifiuti urbani sono esenti da analisi di caratterizzazione. In tale fattispecie rientrano rifiuti che per caratteristiche merceologiche sono affini ai rifiuti solido urbani (es. imballaggi in materiali misti, in plastica, ecc.). La caratterizzazione è necessaria anche per i rifiuti con codice a specchio ossia rifiuti che possono essere classificati sia pericolosi sia non pericolosi: es. CER 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211. Si ricorda che la normativa vigente in materia di rifiuti, prevede che la CDB sia effettuata dal produttore/detentore del rifiuto perché è lui a conoscenza delle materie prime impiegate, il processo tecnologico nel quale sono impiegate e, conseguentemente, delle caratteristiche dei rifiuti originati e le sostanze con le quali gli stessi possono essere contaminati.</p> <table border="1" data-bbox="419 1776 1469 2123"> <tr> <td data-bbox="419 1776 667 1899">Se la caratterizzazione analitica <b>NON è necessaria</b></td> <td data-bbox="667 1776 1469 1899">il produttore/detentore, barrando la relativa casella, afferma che il rifiuto ha una composizione merceologica affine a quella di rifiuti urbani non pericolosi compresi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="419 1899 667 2123">Se la caratterizzazione analitica è <b>necessaria</b></td> <td data-bbox="667 1899 1469 2123"> <b>il richiedente deve allegare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Certificato analitico della Caratterizzazione di Base del Rifiuto</b> rilasciato da laboratorio qualificato, che:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>NON DEVE</b> essere antecedente di <b>3 mesi</b> rispetto alla richiesta di omologa.</li> <li>2. deve essere conforme alle disposizioni di legge in materia di classificazione dei rifiuti e ammissibilità in discarica,</li> </ol> </li> </ul> </td> </tr> </table>	Per CER 191212	se il rifiuto non ha origine urbana, il produttore deve dichiararne la <b>classificazione dei rifiuti come speciali non pericolosi</b>	Per CER 190203 (miscele)	1. Deve essere allegato l'ELENCO DEI RIFIUTI che compongono rifiuti 2. L'Autorizzazione dell'impianto, da consegnare (rif. sezione C), deve esplicitamente riportare la produzione del rifiuto CER 190203 (miscele). I singoli rifiuti della miscela devono essere singolarmente autorizzati allo smaltimento in C.S.A.I.. 3. Il produttore deve consegnare la Caratterizzazione di base della nuova miscela: - ad ogni variazione della composizione della miscela, - ogni 500 tonn conferite, per conferimenti superiori a 1.000 tonn.	Se la caratterizzazione analitica <b>NON è necessaria</b>	il produttore/detentore, barrando la relativa casella, afferma che il rifiuto ha una composizione merceologica affine a quella di rifiuti urbani non pericolosi compresi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti.	Se la caratterizzazione analitica è <b>necessaria</b>	<b>il richiedente deve allegare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Certificato analitico della Caratterizzazione di Base del Rifiuto</b> rilasciato da laboratorio qualificato, che:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>NON DEVE</b> essere antecedente di <b>3 mesi</b> rispetto alla richiesta di omologa.</li> <li>2. deve essere conforme alle disposizioni di legge in materia di classificazione dei rifiuti e ammissibilità in discarica,</li> </ol> </li> </ul>
Per CER 191212	se il rifiuto non ha origine urbana, il produttore deve dichiararne la <b>classificazione dei rifiuti come speciali non pericolosi</b>								
Per CER 190203 (miscele)	1. Deve essere allegato l'ELENCO DEI RIFIUTI che compongono rifiuti 2. L'Autorizzazione dell'impianto, da consegnare (rif. sezione C), deve esplicitamente riportare la produzione del rifiuto CER 190203 (miscele). I singoli rifiuti della miscela devono essere singolarmente autorizzati allo smaltimento in C.S.A.I.. 3. Il produttore deve consegnare la Caratterizzazione di base della nuova miscela: - ad ogni variazione della composizione della miscela, - ogni 500 tonn conferite, per conferimenti superiori a 1.000 tonn.								
Se la caratterizzazione analitica <b>NON è necessaria</b>	il produttore/detentore, barrando la relativa casella, afferma che il rifiuto ha una composizione merceologica affine a quella di rifiuti urbani non pericolosi compresi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti.								
Se la caratterizzazione analitica è <b>necessaria</b>	<b>il richiedente deve allegare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Certificato analitico della Caratterizzazione di Base del Rifiuto</b> rilasciato da laboratorio qualificato, che:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>NON DEVE</b> essere antecedente di <b>3 mesi</b> rispetto alla richiesta di omologa.</li> <li>2. deve essere conforme alle disposizioni di legge in materia di classificazione dei rifiuti e ammissibilità in discarica,</li> </ol> </li> </ul>								

sezione	Istruzioni di dettaglio
	<p>inclusivo dei parametri chimici ritenuti <b>critici</b> dal Produttore. 3. deve riportare le conclusioni di cui alla tabella 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Relativa Copia del Verbale di Campionamento</b> redatto da personale formato in materia di norma UNI 10802 o da laboratorio esterno qualificato, attestante che il campionamento del rifiuto sottoposto a CDB sia stato svolto in conformità alla norma UNI 10802.</li> </ul>
<p><b>Sez. C:</b> "Origine e trattamento del rifiuto"</p>	<p><b>C1: Regolarità del processo produttivo del rifiuto.</b> Da compilare per i conferimenti in discarica al fine di individuare l'eventuale frequenza di aggiornamento analitico e dei corrispondenti controlli analitici del Gestore: per i <b>rifiuti non generati regolarmente</b>, deve essere caratterizzato ciascun lotto e il conferimento dovrà avvenire per lotti concordati con C.S.A.I. S.p.A..</p> <p>Secondo quanto riportato nell'allegato 1 punto 3 del D.M. 27/09/2010, i rifiuti generati regolarmente o non regolarmente nel corso del processo produttivo vengono definiti come segue:</p> <p><i>"I rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei prodotti regolarmente nel corso dello stesso processo, durante il quale l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben definiti; il gestore dell'impianto fornisce tutte le informazioni necessarie ed informa il gestore della discarica quando intervengono cambiamenti nel processo (in particolare, modifiche dei materiali impiegati)."</i></p> <p><i>"I rifiuti non generati regolarmente sono quelli non generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato. Per tali rifiuti, devono essere determinate le caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non deve essere effettuata la verifica di conformità"</i>.</p> <p>Se il rifiuto è regolarmente prodotto nel corso dello stesso processo, deve <u>obbligatoriamente</u> essere allegata una relazione descrittiva contenente le modalità di generazione del rifiuto atte a giustificarne la scelta. La relazione, che può integrare quella di cui al punto C2 deve avere almeno i seguenti contenuti minimi: descrizione merceologica dei rifiuti in ingresso con le relative proporzioni e provenienza/origine dei rifiuti ed un numero congruo di analisi chimiche riferite quantomeno alla classificazione del rifiuto e alla sua ammissibilità.</p> <p>Fatto salvo che la definizione di rifiuto "regolarmente generato", così come la sua classificazione e caratterizzazione, è onere esclusivo del produttore che può quindi utilizzare qualsiasi elemento ritenuto opportuno ai fini sopra descritti, CSAI ritiene che i referti analitici storici debbano essere commisurati ai quantitativi annui dei flussi autorizzati genericamente al trattamento:</p> <p>&gt; 50.000 ton → almeno 6 rapporti analitici /anno 30.000 ÷ 50.000 ton → almeno n.5 rapporti analitici /anno 5.000 ÷ 30.000 ton → almeno n.4 rapporti analitici /anno &lt; 5.000 ton almeno → n.2 rapporti analitici /anno</p> <p><b>C2: Processo produttivo che genera il rifiuto.</b> Deve <u>obbligatoriamente</u> essere allegata una relazione descrittiva del processo produttivo o della fase di esso da cui si genera il rifiuto, con i seguenti contenuti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la regolarità o meno della produzione (in caso di produzione non regolare illustrando la composizione di ciascun lotto),</li> <li>• l'impiego di materie prime e prodotti che potrebbero avere influenza sulle caratteristiche del rifiuto stesso,</li> <li>• gli eventuali trattamenti subiti;</li> <li>• l'eventuale possibilità di contatto o contaminazione con altre sostanze pericolose prima dell'avvio a smaltimento (deposito, stoccaggio, carico, trasporto, ....).</li> </ul> <p><b>N.B.: non riportare genericamente il processo dell'attività economica.</b> Nel caso di gestore di impianto occorre allegare un estratto dell'autorizzazione descrittivo dei processi o fasi che originano il rifiuto allegando le schede di sicurezza.</p>

sezione	Istruzioni di dettaglio
	<p><b>C3: Elenco delle materie prime o dei prodotti impiegati nel processo tecnologico che origina il rifiuto</b> Riportare le materie prime utilizzate e i prodotti generati nel solo processo produttivo che genera il rifiuto <b>e non quelle generali dell'attività economica.</b></p> <p>Si richiede altresì di poter disporre (obbligatoriamente), nel caso siano state impiegati/e elementi/sostanze o miscele di sostanze che ne siano munite, delle schede di sicurezza relative a quelle materie prime utilizzate e maggiormente impattanti sull'ambiente o condizioni di smaltibilità del rifiuto in discarica (ad es. prodotti cancerogeni, tossici, nocivi, infiammabili, ecc...).</p> <p><b>C4: Elenco dei rifiuti trattati nel processo tecnologico che origina il rifiuto:</b> se il rifiuto da conferire ha CER 191212 riportare i codici CER di tutti i rifiuti trattati.</p> <p><b>C5: trattamenti dei rifiuti.</b> Deve essere chiarito il trattamento eventualmente subito dal rifiuto prima dell'avvio a smaltimento. Qualora il trattamento del rifiuto non sia necessario occorre <u>fornire adeguate motivazioni</u> a supporto di tale dichiarazione.</p> <p><b>C6: rispetto delle condizioni di ammissibilità in discarica.</b> Devono essere rese le dichiarazioni sulle caratteristiche di ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi. Nel caso in cui il rifiuto possa essere smaltito in discarica in quanto non può essere recuperato e/o riciclato <u>occorre fornire adeguate motivazioni</u> a supporto di tale dichiarazione.</p> <p><b>C7:</b> occorre dichiarare <b>il comportamento del percolato prodotto</b> ovvero fornire indicazioni adeguate sulla tendenza del rifiuto a produrre percolato e sul comportamento a lungo termine dello stesso.</p> <p><b>C8: rispetto della non pericolosità del rifiuto.</b> Devono essere rese le dichiarazioni sulla non pericolosità del rifiuto da conferire in discarica.</p>
<p><b>Sez. D</b> "Trasporto"</p>	<p><u>Da compilare sempre</u> al fine di identificare gli estremi del trasportatore. Il richiedente deve allegare le AUTORIZZAZIONI DEI TRASPORTATORI che intende utilizzare. In caso di modifiche sopraggiunte dopo la sottoscrizione del contratto il richiedente deve provvedere all'inoltro delle relative autorizzazioni.</p>
<p><b>Sez. E</b> "Dichiarazione del possesso dei requisiti per la richiesta IVA e/o Ecotassa ridotta"</p>	<p>Tale dichiarazione va sempre resa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aliquota I.V.A. Da compilare sempre a seconda del regime I.V.A. di cui si richiede l'applicazione.</li> <li>- Ecotassa ridotta. Da compilare esclusivamente per i conferimenti in discarica e secondo la Normativa Regionale in vigore. In assenza di specifica documentazione verrà applicata l'aliquota "intera" corrispondente alla classificazione del rifiuto.</li> </ul> <p><i>Se il soggetto a cui imputare smaltimento, ecotassa e iva è diverso dal richiedente allegare la relativa Dichiarazione su modello fornito da CSAI (<b>Mod.G.3 - Allegato DOC-25</b>) controfirmato dal soggetto incaricato del pagamento.</i></p>
<p><b>Sez. F</b> Dichiarazione integrità etica e professionale</p>	<p>Tale dichiarazione va sempre resa.</p> <p>La dichiarazione deve essere sottoscritta unitamente alla riconsegna del Codice Etico firmato.</p>
<p><b>Sez. G</b> Allegati</p>	<p>La Relazione descrittiva dei processi, il Codice Etico e l'informativa privacy devono essere obbligatoriamente allegati. Barrare le caselle corrispondenti agli altri allegati consegnati unitamente alla scheda del rifiuto, <b>nel caso di certificazione analitica riportare gli estremi identificativi del certificato stesso.</b></p>

	ISTRUZIONE PER LA FORMULAZIONE DI RICHIESTA DI OMOLOGA		IO-11
	revisione: 10	data:23/11/2018	pagina 6 di 7

**Tabella 1 – Specifiche per la redazione del certificato attestante la CDB**

<b>Conclusioni sulla non pericolosità del rifiuto da riportare in forma esplicita nel certificato della CDB</b>
<p>la classificazione di pericolosità ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e, con riferimento alle specifiche caratteristiche di pericolo, in conformità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. al Regolamento 2014/1357/UE per le caratteristiche da HP1 a HP15 (per pericolo ecotossico HP14 si faccia riferimento ai Regolamento 2017/997/Ue),</li> <li>b. al Regolamento UE 1342/14</li> <li>c. alla Decisione 2014/955/UE.</li> </ol>
<p>il giudizio di conformità per impianti di discarica per rifiuti non pericolosi in base all'art. 6 del D.Lgs 36/03 e all'art. 6 e tabella 5 del D.M. 27.09.2010. Dovrà essere riportata espressa menzione alla specifica deroga al parametro DOC per rifiuti in ingresso contenuta nel Provvedimento Dirigenziale n. 48/EC del 14.03.2011 e s.m.i..</p>

### 3. ITER DI RILASCIO DELL'OMOLOGA E CONTROLLI

L'attestazione di accettabilità del rifiuto e l'autorizzazione allo smaltimento sarà rilasciata insindacabilmente da C.S.A.I. S.p.A..

Ultimato positivamente l'iter di verifica delle informazioni fornite dal richiedente, il Cliente diretto è contattato da CSAI per la sottoscrizione del contratto (contenente tutte le specifiche per l'espletamento del servizio), contestualmente al quale è rilasciato il certificato di omologa. In caso di intermediati, a questi ultimi CSAI inoltra il solo certificato di omologa.

I conferimenti potranno essere avviati solo dopo aver ottenuto il rilascio del certificato di omologa e contestualmente aver sottoscritto apposito contratto.

Sia nel corso dell'iter di rilascio dell'omologa del rifiuto, sia dopo la sottoscrizione del contratto, CSAI si riserva la facoltà di eseguire sopralluoghi e/o verifiche in loco (previste dal D.Lgs. 36/03), onde attestare la conformità delle informazioni fornite ai fini dell'omologazione.

Nel caso di nuovi candidati conferitori, il **Responsabile VERIFICHE E PIANIFICAZIONE SMALTIMENTI** può effettuare personalmente un sopralluogo nell'unità locale in cui sono prodotti i rifiuti al fine di acquisire direttamente una serie di informazioni che caratterizzino il rifiuto ai fini della omologazione:

- elementi descrittivi dell'attività dell'azienda,
- elementi descrittivi del processo produttivo che genera il rifiuto (inclusi dati merceologici o chimici dei materiali utilizzati nel processo produttivo) e dell'eventuale trattamento subito dal rifiuto prima dello smaltimento,
- dati sulle modalità di conferimento richieste (quantità, periodo, frequenza, modalità),
- codifica (Decisione 2014/955/Ue) e classificazione del rifiuto,
- dati relativi al trasportatore e relative autorizzazioni,
- la necessità o meno di caratterizzazione analitica (ex D.M.27/09/2010),
- eventuale materiale fotografico attestante lo stato del rifiuto.

	ISTRUZIONE PER LA FORMULAZIONE DI RICHIESTA DI OMOLOGA		<b>IO-11</b>
	revisione: 10	data:23/11/2018	pagina 7 di 7

In caso di difformità rispetto a quanto dichiarato dal produttore, CSAI si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di omologa del rifiuto oppure sospendere l'omologa e interrompere i conferimenti senza preavviso. Contrattualmente il Cliente sarà chiamato ad assumersi l'onere di asportazione ed allontanamento della partita di rifiuto pervenuta in discarica qualora il **Responsabile VERIFICHE E PIANIFICAZIONE SMALTIMENTI** accerti la difformità di questa da quanto dichiarato in fase di caratterizzazione del rifiuto e/o la non compatibilità con la discarica.

Compatibilmente con la disponibilità ricettiva dell'impianto, i conferimenti potranno riprendere solo previa nuova richiesta di omologazione con costi interamente a carico del richiedente.

Qualora intervengano cambiamenti nel processo produttivo o nella fase in cui il rifiuto si genera dopo la sottoscrizione del contratto, il Cliente deve informare CSAI e fornire la nuova caratterizzazione ovvero le variazioni alle informazioni fornite nella/e schede DOC-25 ai fini dell'omologa.

#### **4. MEZZI DI TRASPORTO E CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI**

I rifiuti sono accettati solo sfusi o in altre modalità concordate con il **Responsabile VERIFICHE E PIANIFICAZIONE SMALTIMENTI**, conferiti con motrici/autotreno/bilico (mezzi ribaltabili/scarrabili).

Il Cliente ed il trasportatore del rifiuto da conferire dovranno preventivamente accertare che il trasporto avvenga senza spandimenti di polveri, percolazioni sul manto stradale e senza generare odori molesti. Il viaggio è effettuato sotto la responsabilità civile e penale del Cliente e del trasportatore.

Al contratto, che seguirà la conclusione positiva dell'istruttoria d'omologa, sarà allegato il documento IO-01 "Regolamento di accesso in discarica per trasportatori di rifiuti" che il Cliente dovrà inoltrare all'azienda trasportatrice, a cui è demandata l'informazione dei singoli conducenti sulla disciplina vigente in CSAI.

CSAI si riserva di non consentire il conferimento del carico, qualora il **Responsabile VERIFICHE E PIANIFICAZIONE SMALTIMENTI** verifichi inadempienze.

#### **5. ALLEGATI**

DOC-25 Scheda descrittiva del rifiuto ai fini dell'omologazione

Modello di Dichiarazione su soggetto intestatario di smaltimento, ecotassa e IVA (Mod.G.3 - Allegato DOC-25)